

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3312

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOFANI, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BIZZARRI, DEL PRETE, EPIFANI, GAGGIOLI, PAMPO, PORCU, TRINGALI, ZACCHEO, MARENCO, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO BASILE, VINCENZO BASILE, BENEDETTI VALENTINI, BLANCO, BONO, BRACCI, BUONTEMPO, CAPITANEO, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, GIULIO CONTI, CUSCUNÀ, DELL'UTRI, FALVO, FIORI, FORESTIERE, FRAGALÀ, GASPARRI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LANDOLFI, LA RUSSA, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENCO, MARIANO, GIOVANNI MARINO, MARINO BUCCELLATO, MARTINAT, MASTRANGELO, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAOLONE, NICOLA PARENTI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PITZALIS, POLI BORTONE, RALLO, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, ROCCHETTA, ROSITANI, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI-ZEULI, STORACE, TASCONE, TRANTINO, TREMAGLIA, URSO, VENEZIA, ZACCHERA

Norme per la liquidazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali il cui diritto sia riconosciuto a seguito di sentenze della Corte costituzionale

Presentata il 25 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione ha lo scopo di portare definitiva chiarezza in tema di decorrenza dei termini utili per ottenere le prestazioni previdenziali derivanti da sentenze della Corte costituzionale.

La normativa a cui si fa riferimento è quella contenuta nel comma secondo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438

del 1992, che ha ridotto i termini utili per attivare ricorsi giudiziari vertenti sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali — ivi comprese, ovviamente, le pensioni — e, nel contempo, ha attribuito valore di decadenza agli stessi termini. In pratica, in campo pensionistico, chi non presenta in tempo ricorso giudiziario, anche se non perde il diritto alla prestazione pensionistica (il cui diritto è imprescrittibile e non soggetto a decadenza), perde comunque il diritto ai ratei di pensione arretrati.

In proposito, si tiene a sottolineare che alla presentazione della presente proposta di legge spinge anche la constatazione del fatto che la normativa che regola la materia non trova una facile ed uniforme applicazione, tanto che è frequente, da parte dei pensionati e dei lavoratori interessati, il ricorso alla magistratura, sia quella ordinaria sia quella superiore.

Per inciso, senza eccedere nel tecnicismo, è appena il caso di osservare che la normativa in discussione, benché emanata al termine del 1992, è stata già oggetto di una sentenza della Corte costituzionale (la n. 20 del 1994) e di numerose sentenze della Corte di cassazione, tra le quali si richiamano la n. 7393 e la n. 7395, entrambe del 1994. In ogni caso, non sembra pretestuoso affermare che il contenzioso sulla materia trattata sembra destinato ad incrementarsi sempre di più. Peraltro, proprio una errata interpretazione di tale norma è stata la causa delle notizie dei giorni scorsi, diffuse dalla televisione e dai giornali, che tanto hanno allarmato oltre un milione di pensionati, i quali, se quelle notizie fossero risultate vere, si sarebbero visti palesemente defraudare da prestazioni pensionistiche loro legittimamente spettanti a seguito delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Tali notizie (che peraltro non si sa chi abbia messo in circolazione) si basavano sul falso presupposto che il termine di decadenza di tre anni previsto dal citato articolo 47, secondo comma, fosse meccanicamente applicabile per tutti quei pensionati che, pur potendo vantare, il diritto alla prestazione pensionistica alla data del 19 settembre 1992 (data di entrata in

vigore della norma), non avevano proceduto a presentare ricorso giudiziario entro il 19 settembre 1995, vale a dire entro la scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo 47. Ma una simile interpretazione della norma non è certamente conforme ai chiarimenti che la Corte costituzionale ha fornito in merito alla medesima norma con la citata sentenza n. 20 del 1994, per cui anche sul piano giuridico quelle notizie erano manifestamente infondate e non potevano andare incontro che ad una chiara smentita, come è in effetti avvenuto con le dichiarazioni pubbliche, rese dal presidente dell'INPS. Purtuttavia, non può non essere precisato che in caso contrario la beffa per i pensionati sarebbe stata senza scusanti, perché avrebbe colpito quei molti pensionati che avevano rinunciato a presentare ricorso giudiziario confidando sulla promessa da tutti espressa, compreso il Governo, che avrebbero avuto tutto il dovuto non appena fossero stati reperiti i fondi occorrenti.

Comunque, in particolare, per l'immediato, si vuole dare certezza a quei pensionati che da quasi quindici anni tentano invano di avere finalmente riconosciuti, nel concreto, diritti che sono sanciti con le sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

Certamente sono ampiamente noti i problemi economici che hanno sollevato, sollevano e, con ogni probabilità, continueranno a sollevare nel futuro talune sentenze della Corte costituzionale. In proposito, non si può ignorare il fatto che per dare applicazione alle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, i corrispondenti oneri, comprensivi degli interessi legali e della svalutazione monetaria, sono stati valutati in circa 50 mila miliardi di lire.

Se, però, è vero che tutte le numerose sentenze dalla Corte costituzionale che sono intervenute in campo pensionistico non hanno ovviamente comportato spese neppure lontanamente comparabili con quelle richiamate, è altrettanto vero che tuttavia sussiste il problema di come far fronte ai maggiori oneri conseguenziali

alle pronunce del giudice costituzionale, anche perché esse, come è giusto che sia, non possono subordinare questioni di diritto a questioni di carattere economico. A queste ultime deve provvedere il legislatore.

Di tutto questo si può discutere, mirando a cercare metodi e procedure che possano regolamentare e, quantomeno, limitare gli impatti che le sentenze costituzionali possono provocare sulla spesa pensionistica.

Ma ora preme riaffermare un semplice ed irrinunciabile principio di equità sociale: i diritti acquisiti vanno comunque rispettati. Ma deve essere un rispetto vero, concreto, non assoggettato a tagli e « tagliole », come si è verificato per quei pensionati che aspettano l'applicazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 e del 1994. Al riguardo non si può ignorare neppure che tali sentenze rappresentano il giusto risultato di quasi quindici anni di autentiche lotte combattute con ricorsi amministrativi e, soprattutto, in sede giudiziaria. Né va dimenticato che interpretazioni restrittive della legge e le ripetute e strumentali leggi di interpretazione autentica, non hanno fatto altro, da un lato, che costringere i pensionati a rinnovare il contenzioso e, dall'altro, a far fortemente lievitare la relativa spesa per interessi e per rivalutazione monetaria.

Anche per questi motivi, con la presente proposta di legge si mira a far dare

una rapida attuazione alle sentenze della Corte costituzionale vertenti su prestazioni previdenziali ed assistenziali. Difatti, viene affermato il principio che tali sentenze devono essere applicate d'ufficio da parte degli enti che erogano le prestazioni, ovvero gli stessi enti vengono impegnati a farsi parte attiva nei confronti degli aventi diritto per essere messi, laddove necessario (ad esempio con la produzione di eventuale certificazione), in grado di poter procedere, nel più breve tempo possibile, alla liquidazione delle prestazioni spettanti.

Inoltre, così come già ritenuto almeno da parte della dottrina giuridica, viene proposto di assoggettare le prestazioni previdenziali ed assistenziali il cui diritto viene riconosciuto da sentenze della Corte costituzionale alla sola prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile e di far iniziare il decorso di tale termine dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale da considerare.

Onorevoli colleghi, con la convinzione che il legislatore ha anche il compito di intervenire per sanare quelle situazioni in cui, come in quella trattata, necessita un chiarimento normativo che possa portare certezza e sicurezza del rispetto del diritto, specialmente quando a ciò fanno affidamento milioni di cittadini, si sottopone alla vostra approvazione la proposta di legge sopra illustrata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I termini di decadenza di cui al secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non sono applicabili per le prestazioni di cui al medesimo comma, quando il loro diritto, compreso quello a maggiori quote delle prestazioni medesime, è riconosciuto a seguito di sentenza della Corte costituzionale.

2. Alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e per le loro maggiori quote riconosciute a seguito di sentenze della Corte costituzionale è applicato il termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine di prescrizione decennale di cui al comma 2 si applica anche alle sentenze della Corte costituzionale pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 1, nonché le loro maggiorazioni, il cui diritto è riconosciuto a seguito di sentenza della Corte costituzionale, sono liquidate d'ufficio.

2. Gli enti erogatori delle prestazioni di cui al comma 1, devono comunque attivarsi per acquisire, da parte degli aventi diritto, gli elementi eventualmente occorrenti per la liquidazione della prestazione spettante ai medesimi soggetti.